

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Rep. Attin. 84/cu del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 30 luglio 2015

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE:

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, recante l'attuazione della citata direttiva 2012/27/UE:

VISTA la procedura d'infrazione alla normativa comunitaria n. 2014/2284, avviata nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE, con comunicazione di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta dell'11 giugno 2015, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 16 giugno 2015 e diramato con nota del 18 giugno 2015, prot. CSR 2761 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 30 giugno 2015, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno consegnato due documenti, trasmessi nella medesima data con nota prot. CSR 2908 P-4.23.2.12, contenenti alcune richieste di chiarimento e proposte emendative al testo del provvedimento, su alcune delle quali il Ministero dello sviluppo economico si è riservato di esprimere le proprie valutazioni dopo le necessarie verifiche di carattere politico, atteso che le proposte in esame esulano dalle finalità del provvedimento, volte a superare le osservazioni avanzate dalla Commissione europea con la comunicazione sopra indicata;



VISTI gli esiti della Seduta del 16 luglio 2015, nel corso della quale il punto è stato rinviato, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, per consentire le necessarie verifiche con la Commissione europea, e Regioni e l'ANCI hanno comunque anticipato il proprio parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nei documenti consegnati in Seduta;

VISTA la nota prot. CSR 3239 P-4.23.2.12 del 17 luglio 2015, con la quale si trasmettono i documenti consegnati in Seduta dalle Regioni e dall'ANCI e si invita il Ministero dello sviluppo economico a voler far conoscere le proprie valutazioni al riguardo;

VISTO il documento trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, diramato in data 29 luglio 2015, con nota prot. 3421 P-4.23.2.12, contenente le valutazioni in merito alle richieste e alle osservazioni formulate dalle Regioni, nonché il testo degli articoli 2, 9 e 16 del decreto legislativo n.102/2014, con le modifiche ritenute accogliibili;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle richieste di modifica contenute nel documento già consegnato nel corso della Seduta del 16 luglio che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1),

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso parere favorevole, anche in ragione dell'accoglimento delle proposte emendative presentate e l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

II Segretario Antonio Naddec

l/Presidente . Angelipo/Alfarlo

HOME 2764 - PETITION BOLIGBABION & 2ECCA DELLO STATO SI



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con riferimento al provvedimento in oggetto evidenzia:

- la necessità che vengano apportate alcune modifiche all'art.2 "Definizioni" del d.lgs. 102/2014 al fine di evitare problemi interpretativi nell'attuazione dello stesso;
- la necessità che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell'istruttoria tecnica sull'art.9 "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici" che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità. Nell'articolato si ritiene che non siano ben definiti le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di "chi deve fare cosa". Le modifiche apportate cercano di risolvere queste problematiche (si veda a tal proposito gli schemi esemplificativi allegati alla proposta emendativa);
- la criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento. Si evidenzia l'impossibilità di introdurre all'interno della norma le previsione di coefficienti correttivi non previsti né nella Direttiva 27/2012 né nella normativa nazionale (art.26 1.10/91) che, viceversa, si basano sul principio che la contabilizzazione dei consumi vada effettuata sulla base del prelievo effettivo (a tal proposito si veda la nota tecnica inviata da Fiopa in data 1 luglio 2015 prot. n° 581/15). Si ritiene pertanto che tale criticità possa essere superata solo con un intervento normativo di livello nazionale, non rientrando peraltro nella competenza delle regioni la possibilità di modificare le norme del Codice Civile.
- la necessità che vengano apportate alcune modifiche all'art.16 "Sanzioni" del d.lgs. 102/2014 al fine di adeguarlo alle modifiche apportate alle modifiche all'art.9 e per assegnare le sanzioni al singolo condomino e non al condominio 1.

Tutto ciò premesso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo Schema di D.lgs. integrativo del D.lgs.102/2014 condizionato all'accoglimento delle richieste sopra illustrate e degli emendamenti di seguito riportati.

Roma, 16 luglio 2015



| SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE | |
|--|---|
| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
| Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; | |
| Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; | |
| Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia; | · |
| Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE; | |
| Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; | · |
| Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31, comma 5 che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di | |





| delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati; | |
|---|---|
| Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; | |
| Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015; | |
| Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE; | |
| Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del; | |
| Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del; | |
| Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; | |
| Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; | · |
| Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione; | |
| Emana il seguente decreto legislativo: | |
| Art. 1 | |
| (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) | |





| 1 Am distance 2 del desses legislation 102 del | |
|---|--|
| 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 102 del | |
| 2014, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
| a) Al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la | |
| lettera " a-bis) aggregatore: un fornitore di | |
| servizi su richiesta che accorpa una | |
| pluralità di carichi utente di breve durata | |
| per venderli o metterli all'asta in mercati | |
| 4 | |
| organizzati dell'energia". | |
| b) Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la | |
| lettera "b-bis) audit energetico o diagnosi | |
| energetica: procedura sistematica | |
| finalizzata a ottenere un'adeguata | |
| conoscenza del profilo di consumo | |
| 1 | |
| energetico di un edificio o gruppo di edifici, | |
| di una attività o impianto industriale o | |
| commerciale o di servizi pubblici o privati, a | |
| individuare e quantificare le opportunità di | |
| risparmio energetico sotto il profilo costi- | |
| benefici e a riferire in merito ai risultati"; | · |
| c) Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la | |
| lettera "d-bis) al decreto legislativo I giugno | · |
| 2011, n. 93. | |
| 2011, 12. 93. | |
| | 47 |
| | Al comma 2, le lettere i), l) p) sono sostituite |
| | dalle seguenti: |
| | i) contatore di fornitura: apparecchiatura di |
| | misura dell'energia consegnata dal fornitore del |
| | servizio al singolo cliente finale; |
| | l) contatore divisionale o individuale: |
| | apparecchiatura di misura del consumo di |
| | energia del singolo eliente finale posto nella |
| | singola unità immobiliare; p) edificio polifunzionale: edificio destinato a |
| | Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti |
| · | |
| | definizioni: |
| | xx) cliente finale: acquirente di energia. |
| | yy) contatore condominiale: contatore posto in |
| | condominio o edificio polifunzionale che misura |
| | l'energia termica consumata da una pluralità di |
| | unità immobiliari comprendente il riscaldamento |
| | e il raffreddamento degli spazi comuni e le perdite |
| | del tratto di rete comune. |
| | |
| Art. 2 | |
| (Modifiche all'articolo 6 e all' allegato 1 del | |
| decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) | · |
| decreto legistativo 4 lugito 2014, ft. 102) | |
| | |
| | |
| 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 102 del | |
| | S AND R |





| modificazioni: a) Dopo il comma l è inserito il comma "1-bis) il rispetto dei requisiti per gii immobili di cui al comma l è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 dei decreto legislativo 19 agosto 2005. n. 192". 2. All'allegato 1 dei decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da rogioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "i-bis Nel calcolo dell' obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le apecifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e di della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d, esclustivamente i risparmi energetici che possono essere misurari e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avverentato successi samente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020."; | 2014 sono apportate le seguenti | |
|---|---|--|
| a) Dopo il comma 1 è inserito il comma "1-bis) il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatrara degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1 All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "I-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), eschusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| "I-bis) il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma I è verificato attraverso l'attestato di prestatione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "I-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/CE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e di della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d, esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui altuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | 1 | |
| attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell' obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall' articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui altuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | "I-bis) il rispetto dei requisiti per gli | |
| energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005. n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui altuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | immobili di cui al comma 1 è verificato | |
| energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005. n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui altuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | attraverso l'attestato di prestazione | |
| decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e di della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi emergetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | - | |
| 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| 2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| modificazioni: a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | - | |
| a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuamo ad | del 2014 sono apportate le seguenti | |
| "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rimorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuamo ad | modificazioni: | |
| "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rimorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuamo ad | a) All'ultima riga della tabella, le parole | |
| sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche madalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d, esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | _ | |
| criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche madalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| regolamento (ĈE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | <u> </u> | |
| Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | carburante, quale definito dal | |
| 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le spectifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | regolamento (CE) n. 1222/2009 del | |
| 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le spectifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | Parlamento europeo e del Consiglio del | |
| degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | 1 | |
| consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/TUE, contabilizzamdo, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | ‡ | |
| aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | - | |
| esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | pneumatici della classe più elevata di | |
| giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "I-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | aderenza sul bagnato o di rumorosità | |
| Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | esterna di rotolamento, laddove ciò sia | |
| Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | giustificato da ragioni di sicurezza o | |
| (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| luglio 2014, n. 102) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 | |
| 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | luglio 2014, n. 102) | |
| 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "I-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del | • |
| comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: | |
| risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | a) dopo il comma 1 è inserito il seguente | |
| risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | 1 | |
| 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | . |
| possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cul attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad | | |
| 31 dicembre 2008 e che continuano ad | risultanti da azioni individuali la cul | · |
| 1 J J . | attuazione è avvenuta successivamente al | _ |
| avere un impatto nel 2020."; | 31 dicembre 2008 e che continuano ad | |
| A second | avere un impatto nel 2020."; | Marie |
| | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

| b) dopo il comma 4 sono inseriti i commi: "4- | |
|--|--|
| bis) nell'ambito delle attività di cui | |
| all'articolo 13 del decreto 28 dicembre | |
| 2012 del Ministro dello sviluppo economico | |
| di concerto con il Ministro dell'ambiente e | |
| della tutela del territorio e del mare, il | |
| GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, | |
| pubblica i risparmi energetici realizzati da | |
| ciascun soggetto obbligato nonché | |
| complessivamente nel quadro del | |
| meccanismo dei certificati bianchi; | |
| | |
| 4-ter) i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei | |
| certificati bianchi, forniscono, su richiesta del | |
| Ministero dello sviluppo economico e comunque | |
| non più di una volta l'anno: | |
| a) informazioni statistiche aggregate sui | |
| loro clienti finali qualora evidenzino | |
| cambiamenti significativi rispetto alle | |
| informazioni presentate in precedenza; | |
| b) informazioni attuali sui consumi dei | |
| clienti finali, compresi, ove opportuno, | |
| profili di carico, segmentazione della | |
| clientela e ubicazione geografica dei | |
| clienti, tutelando, al contempo, | |
| l'integrità e la riservatezza delle | |
| informazioni conformemente alle | • |
| disposizione in materia di trattamento | |
| dei dati personali e delle informazioni | |
| commerciali di cui al decreto | |
| legislativo 30 giugno 2003, n. 196." | |
| Art. 4 | |
| (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 | |
| luglio 2014, n. 102) | |
| | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 102 del | |
| 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: | |
| a) Dopo il comma 1 è inserito il comma "1-bis) | |
| le diagnosi energetiche non includono | |
| clausole che impediscono il trasferimento | |
| dei risultati della diagnosi stessa a un | |
| fornitore di servizi energetici, a condizione | |
| che il cliente non si opponga" | |
| b) Dopo il comma 2 è inserito il comma "2-bis) | |
| L'accesso dei partecipanti al mercato che | |
| offre i servizi energetici è basato su criteri | |
| trasparenti e non discriminatori" | |
| Art. 5 | A STATE OF THE STA |

| (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) | |
|--|---|
| All'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: | |
| | al comma 1, lettera a), dopo le parole "di utilizzo dell'energia", aggiungere " e sulle relative fasce temporali" |
| a) Al comma 3, lettera a), dopo le parole "i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni" sono inserite le parole "sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo". | ai clienti finali informazioni" sono inserite le parole "sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo". Al comma 3, dopo le parole "i contatori" aggiungere "di fornitura" Al comma 4, lettera c) dopo le parole "i contatori" aggiungere "di fornitura" al comma 5, dopo le parole "contabilizzazione dei consumi", aggiungere "di ciascuna unità immobiliare" e cancellare "individuali"; dopo le parole "consumi effettivi", aggiungere "delle medesime" e cancellare "di ciascun centro di consumo individuale" al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente lettera "a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di un contatore di fornitura di-ealore, in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all'edificio." al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera "a) bis: qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per una pluralità di edifici siano forniti da una centrale termica o frigorifera comune oppure da un singolo allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di contatori condominiali dell'energia termica o frigorifera |
| | fornite a ciascun condominio o edificio polifunzionale |



al comma 5, lettera b), cancellare le parole "da parte delle imprese di fornitura del servizio" Al comma 5, lettera b) dopo le parole "eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi contabilizzazione" aggiungere le seguenti " o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali" al comma 5, lettera c), primo periodo dopo le parole "o non sia efficiente in termini di costi" aggiungere le seguenti "o proporzionato rispetto ai risparmi potenziali" al comma 5, lettera c), primo periodo, cancellare la parola "radiatore" e sostituirla con "corpo scaldante"; sempre al primo periodo, cancellare le parole "con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici". al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire "secondo quando previsto dalla norma UNI 834" con "secondo quanto previsto dalle norme vigenti" al comma 5, lett. d) dopo le parole "quando i condomini" q!! edifici aggiungere polifunzionali"; sostituire parola appartamenti e sostituirla con "unità immobiliari"; dopo le parole "aree comuni", cancellare le parole "qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori": b) Al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunta la "c bis) in occasione dell'invio di contratti, seguente: "c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali modifiche contrattuali e fatture ai clienti o nei siti web destinati ai clienti individuali i finali o nei siti web destinati ai clienti distributori di energia, i gestori del sistema di individuali i distributori di energia, i distribuzione o le società di vendita di energia gestori del sistema di distribuzione o le al dettaglio comunichino ai loro clienti in società di vendita di energia al dettaglio modo chiaro e comprensibile i recapiti dei comunicano ai loro clienti in modo chiaro e indipendenti di assistenza comprensibile i recapiti dei centri consumatori, delle agenzie per l'energia o indipendenti di assistenza ai consumatori, organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi delle agenzie per l'energia o organismi internet, dove i clienti possono ottenere analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza comparativi sui loro consumi di energia, energetica disponibili, dei profili nonché le specifiche tecniche comparativi sui loro consumi di energia, apparecchiature elettriche al fine di ridurre il nonché le specifiche tecniche delle consumo delle stesse. Tale elenço è sottoposto

| apparecchiature elettriche al fine di ridurre | a un controllo annuale da parte dell'Autorità |
|---|--|
| il consumo delle stesse. Tale elenco è | per l'energia elettrica, il gas e il sistema |
| sottoposto a un controllo annuale da parte | idrico;"; |
| 1 | <i>iai (co, ,</i> |
| dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e | |
| il sistema idrico;"; | |
| c) Dopo il comma 8, è inserito il comma: "8- | · |
| bis) la ripartizione dei costi relativi alle | |
| informazioni sulla fatturazione per il | |
| consumo individuale di riscaldamento e di | |
| raffrescamento nei condomini e negli | , |
| edifici polifunzionali di cui al comma 5 è | |
| effettuata senza scopo di lucro. L'autorità | |
| per l'energia elettrica, il gas e il sistema | · |
| idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce | |
| i costi di riferimento a cui i fornitori del | |
| servizio sono tenuti ad uniformarsi" | |
| Art. 6 | |
| (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 | |
| luglio 2014, n. 102) | |
| tugito 2014, n. 102) | |
| 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 102 | |
| del 2014 sono apportate le seguenti | |
| modificazioni: | |
| a) Al comma 1, le parole "diagnosi | |
| energetiche" sono soppresse e dopo le | 4 |
| parole "e alle disposizioni del presente | |
| decreto" sono inserite le parole "che | |
| garantiscano trasparenza ai | |
| consumatori, siano affidabili e | |
| contribuiscano al conseguimento degli | |
| obiettivi nazionali di efficienza | 1 |
| energetica. Essi sono resi pubblici" | |
| Art. 7 | |
| | |
| (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 | |
| luglio 2014, n. 102) | |
| 1 All'articolo 14 del desente legislativo 102 | |
| All'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti | |
| modificazioni: | |
| a) Dopo il comma 12 è inserito il comma | |
| | 1 |
| "12-bis) Lo Stato, le Regioni e gli Enti | |
| Locali, favoriscono l'eliminazione degli | |
| ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza | |
| regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima | |
| semplificazione delle procedure | |
| amministrative, l'adozione di | |
| · orientamenti e comunicazioni | |
| | THE STATE OF THE S |



| intermetative a la massa | |
|---------------------------------------|---|
| interpretative e la messa a | |
| disposizione di informazioni chiare e | |
| precise per la promozione | |
| dell'efficienza energetica" | |
| | (Modifiche all'articolo 16 del decreto |
| | legislativo 4 luglio 2014, n. 102) |
| | Al comma 2 sostituire le parole "contatori |
| | individuali" con "contatori "di fornitura" |
| | |
| | Al comma 4 dopo le parole "installazione dei |
| | contatori" inserire "di fornitura" |
| | Il comma 5 viene così modificato: |
| | 5. L'impresa di fornitura del servizio di energia |
| | termica tramite teleriscaldamento o |
| | teleraffrescamento o tramite un sistema di |
| | fornitura centralizzato e he alimenta una pluralità |
| | di edifici che non ottempera agli obblighi di |
| | installazione di contatori individuali di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il |
| | termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione |
| | amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro." |
| | Inserire il comma 5 bis. |
| | Sbis. Il cliente finale che, nel condominio o |
| · | nell'edificio polifunzionale alimentato da |
| | teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite |
| | un sistema di fornitura centralizzato che alimenta |
| | una pluralità di edifici, non ottempera agli |
| • | obblighi di installazione di contatori condominiali |
| | di cui all'articolo 9, comma 5, lettera abis), entro |
| | il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione |
| | amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. |
| | Il comma 6 viene così modificato: |
| | 6. L'impresa di fornitura del servizio di un |
| | contatore-individuale-che, richiesta-dal-cliente finale-che ha la disponibilità dell'unità |
| | immobiliare, nei Nei casi di cui all'articolo 9, |
| | comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità |
| | immobiliare che non installa, entro il termine ivi |
| | previsto, un contatore individuale di cui alla |
| | predetta lettera b), è soggetta soggetto ad una |
| | sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a |
| | 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La |
| · | disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un |
| | progettista o di un tecnico abilitato risulta che |
| | l'installazione del contatore individuale non è |
| | tecnicamente possibile o non è efficiente in |
| | termini di costi o non è proporzionata rispetto ai |
| | risparmi energetici potenziali. |
| | Il comma 7 viene così modificato: |
| | 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera |
| | c) il condominio e i clienti finali che acquistano |
| | energia per un edificio polifunzionale il proprietario dell'unità immobiliare, che non |
| | proprietario dell'unità immobilitare, che non provvedono provvede ad installare sistemi di |
| | termoregolazione e contabilizzazione del calore |
| | |

| | individuali per misurare il consumo di calore in |
|---|---|
| | corrispondenza di ciascun radiatore corpo |
| | scaldante posto all'interno dell'unità |
| | immobiliare, sono soggetti è soggetto, ciascuno, |
| 4 | alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a |
| | 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. |
| | La disposizione di cui al primo periodo non si |
| | applica quando da una relazione tecnica di un |
| | progettista o di un tecnico abilitato risulta che |
| | l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente |
| | in termini di costi. |
| | Il comma 8 viene così modificato: |
| , | 8. Il cliente finale che, nel condominio e o l |
| | nell'edificio polifunzionale alimentato dal |
| | teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da |
| | sistemi comuni di riscaldamento o |
| | raffreddamento, non ripartisce le spese in |
| | conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 |
| | comma 5 lettera d), È è soggetto ad una sanzione |
| | amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio |
| | alimentato dal teleriscaldamento o dal |
| , | teleraffreddamento o da sistemi comuni di |
| | riscaldamento o raffreddamento che non |
| | ripartisce le spese in conformità alle disposizioni |
| | di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d . |
| | Al comma 14 dopo le parole "di cui ai commi" |
| | aggiungere "5bis" |
| | |
| | Al comma 18 dopo le parole "di cui ai commi |
| | 1,2, 3, 5" aggiungere "5bis" |
| | Al comma 20 dopo le parole "prevista ai commi |
| | 1,2, 3, 5" aggiungere "5bis" |
| | Aggiungere l'appendice A - schemi di |
| | |
| | impianto allegata alla presente. |
| Art. 8 | |
| (Copertura finanziaria) | |
| · | |
| 1. All'attuazione delle disposizioni del presente | |
| decreto, le amministrazioni interessate | |
| provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a | |
| carico della finanza pubblica, con le risorse | |
| umane, strumentali e finanziarie disponibili a | |
| • | |
| legislazione vigente. | |
| Art. 9 | |
| (Entrata in vigore) | |
| 1 VI | |
| 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il | |
| giorno successivo a quello della sua | |
| pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della | |
| Repubblica italiana. | |
| | |
| 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello | l i |
| Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli | A DEC |
| | |



atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



APPENDICE A - ESEMPI DI SCHEMI D'IMPIANTO















